



Avv. Lucio NASTRI
NOTAIO in Terracina
Viale della Vittoria 5
Tel.0773727221Fax.0773725183

REPERTORIO N. 18399

RACCOLTA N. 11655

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA.

Registrato a Latina

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di luglio

il 18/07/2019

4 luglio 2019

al N° 1082

In Terracina nel mio studio al Viale della Vittoria n.5

Serie 1T

Innanzi a me Dottor Avvocato Lucio Nastri, Notaio in Terracina, iscritto nel

Ruolo del Collegio Notarile di Latina,

è presente:

- **DI MARIO Simona** nata a Terracina (LT) il 3 marzo 1972, ivi residente

alla Via Arrunzia n.5, codice fiscale:DMR SMN 72C43 L120V, la quale di-

chiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella qualità di Presi-

dente del Consiglio Direttivo della "**ASSOCIAZIONE DI VOLONTA-**

RIATO OASI DI TERRACINA - ONLUS" con sede in Terracina Via La

Neve n.38, codice fiscale: 91081330598 dove domicilia per la carica.

La comparente, cittadina italiana, della cui identità personale io notaio sono

certo, agendo nella sopra indicata qualità, mi dichiara che è qui riunita l'As-

semblea degli associati di detta Associazione, convocata per trattare il se-

guente

Ordine del giorno

1) - Modifica dello Statuto per adeguarlo alle novità legislative in Materia di Terzo Settore;

2) - Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli interessati, assume la presidenza dell'assem-

blea il medesimo Presidente del Consiglio Direttivo DI MARIO Simona la



quale mi richiede di redigere il Verbale della Assemblea medesima.

Il Presidente constata e fa dare atto:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto sociale;

- che sono presenti i soci nelle persone di se medesima e dei signori Leone Gaetano nato a Casteltermini (AG) il 16 novembre 1948, residente in Terracina, Via Sardegna n.18, codice fiscale:LNE GTN 48S16 C275B; Arsene Rodica Cristina nata a Gaesti (Romania) il 2 agosto 1983, residente in Terracina, Via Giuseppe Di Vittorio n.51, codice fiscale: RSN RCC 83M42 Z129LU; Palmacci Gianluca nato a Cisterna di Latina (LT) l'1 agosto 1975, residente in Terracina, Via Giuseppe Di Vittorio n.51, codice fiscale:PLM GLC 75M01 C740E; Poldi Stefano nato a Terracina (LT) il 18 maggio 1984, ivi residente in Via Corot, codice fiscale:PLD SFN 84E18 L120B; Alla Stefano nato a Terracina (LT) il 7 ottobre 1966, ivi residente in Via Ar-
runzia n.5, codice fiscale:LLA SFN 66R07 L120Q; Alla Daniela nata a Terracina (LT) il 22 dicembre 1960, ivi residente in Via San Domanico n. 58, codice fiscale: LLA DNL 60T62 L120A; Rattan Aiay Kumar nato in India il 13 giugno 1977, residente in Terracina (LT) Via Ponte Rosso n.29/B, codice fiscale:RTT JKM 77H13 Z222U; Caringi Simona nata a Terracina (LT) il 4 settembre 1969, ivi residente in Via Appia Antica n.42, codice fiscale:CRN SMN 69P44 L120P; Roma Ugo Daniele nato a Terracina (LT) l'8 febbraio 1966, ivi residente in Via Appia Antica n.42, codice fiscale: RMO GNL 66B08 L120S; Fantasia Emanuela nata a Terracina il 25 giugno 1979, ivi residente in Via Calvosa n.17, codice fiscale:FNT MNL 79H65 L120D; DI Mario Stefano nato a Terracina (LT) il 19 luglio 1977, ivi residente in Via

Calcatore n. 10, codice fiscale: DMR SFN 77L19 L120F.

- che è presente il Consiglio Direttivo in persona di se medesima e degli altri componenti Leone Gaetano, Arsene Rodica Cristina e Poldi Stefano;

- che pertanto ai sensi dello Statuto l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passandosi alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone le ragioni che rendono necessario ed improrogabile adottare un nuovo statuto per l'associazione al fine di adeguarlo alle novità normative degli enti di terzo settore.

Dopo breve e cordiale discussione, l'Assemblea, all'unanimità

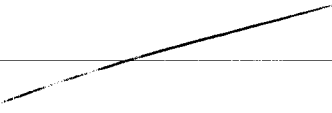
DELIBERA

- di adottare il nuovo statuto, per adeguarlo alle normative degli enti di terzo settore, del quale da lettura dei singoli articoli, statuto, che si allega al presente verbale con la lettera "A" sottoscritto dalla comparente e da me Notaio.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore diciassette e quaranta minuti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su un fogli per pagine quattro, ne ho dato lettura, unitamente a quanto allegato alla comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e cinquanta minuti.

F.to: Di Mario Simona, Lucio Nastri Notaio, Sigillo Notarile



STATUTO

Allegato "A"

Art. 1 Costituzione

rep. 18399

1000. 11655

1. E' costituita l'associazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OASI TERRACINA - ODV", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Terracina.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del medesimo Comune.

3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell' Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche **solidaristiche** e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, **avvalendosi in modo prevalente** delle prestazioni dei volontari associati:

a) Praticare la carità cristiana **mediante l'istituzione e la gestione** di opere e strutture di interesse sociale, **ricreativo, culturale, sportivo** e religioso, rivolte a favore di ogni ceto sociale **con particolare riguardo** alla famiglia, ai minori, ai giovani e agli anziani **ed a quanti riconoscerà** bisognosi del proprio aiuto, sia come singoli, **che come gruppi di persone**; è suo scopo, inoltre, accogliere la vita e **migliorare la qualità** anche con particolari attività di formazione e orientamento **per minori e giovani**;

b) Realizzazione e gestione, **anche a seguito di convenzioni** con enti locali, di immobili e strutture per il **conseguimento di finalità di utilità sociale** e per l'accoglienza di soggetti **appartendenti alle diverse categorie** del bisogno quali: immigrati, tossicodipendenti, **soggetti esposti alla prostituzione** e persone vittime di ogni tipo di **povertà all'interno dei confini nazionali** come

all'estero;

c) Istituzione di corsi di formazione professionale per categorie bisognose

come: immigrati, disoccupati, portatori di handicap, orfani, ecc. per un miglior inserimento nel mondo del lavoro;

d) Formazione di volontari da inviare ovunque c'è ne fosse il bisogno;

e) Formazione di una rete di sostenitori interessati all'invio di aiuti umanitari di vario genere alle nazioni bisognose;

f) Raccolta, immagazzinamento, invio e distribuzione di alimenti, abbigliamento, medicinali ecc.;

g) Creazione e gestione, ovunque se ne riscontri il bisogno nel mondo, di strutture sanitarie e per la distribuzione di aiuti umanitari;

h) Istituzione di corsi riguardanti attività artistiche, musicali, canore ecc.;

i) Creazione e gestione di scuole materne e asili nido;

j) Creazione e la gestione di strutture per l'accoglienza di anziani;

k) Creazione e gestione di strutture per l'accoglienza di adolescenti e giovani disagiati;

l) Fornire supporto alle varie attività svolte da Associazioni o enti tendenti ad obiettivi comuni;

m) Curare l'edizione di pubblicazioni, anche a carattere periodico, tra le quali il notiziario dell'Associazione;

n) Iniziative educative, culturali, ricreative naturalistiche creando spazi di socializzazione e per il tempo libero come agriturismo, sale di proiezione, sale di lettura, biblioteche, sale multimediali e strutture sportive.

3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate

purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono

individuare con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso

la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva: al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e

nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed

informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di

ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare

della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di

apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi

con i propri.

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in

modo espresso gli scopi di cui all'Articolo precedente e che intendano

partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e

conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo

stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine

associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono, associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato, alla

costituzione e quanti altri, su domanda scritta verranno ammessi dal

Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente

stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato

dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

4. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati.

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta

scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Non è ammesso per i volontari associati stipulare con Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art.7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

Decesso;

Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi



il momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso
avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della
quota associativa per l'anno in corso.

Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi
sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della
quota associativa.

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona
compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale
regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga
un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora
emergano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del
rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di
esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato
interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà
essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà
ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve
provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta
giorni dalla convocazione.

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo.

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

Art. 9 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti gli associati a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;

b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;

e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art.5 del

presente Statuto;

g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'asso-

ciato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad-

essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

i) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

j) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente

Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 10 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal

Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione

dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa

deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata

almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere

alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e

l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante

comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata

per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza

l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'Avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda

convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati,

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli

associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nelle ultime elezioni assembleari seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art.13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua

mancanza dal Vice Presidente a chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per riapprovazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;

j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spetteranno i diritti di cui all'art. 6, comma 3;

l) istituire sedi operative, nominando il relativo responsabile, con potere di revoca.

Art. 15 II Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze: effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite

Art.16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni..

2. Al Segretario compete:

a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31

comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18 Libri sociali

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei Limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n.117/2017 da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

è
1
nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, **lavoratori** e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi **sociali**, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento **individuale** del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, **proventi**, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento **dell'**attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, **solidaristiche** e di utilità sociale.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. **L'**esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre **di ogni anno.**

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il **bilancio** consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare **presso** la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima **della** data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla **relazione** dei revisori, qualora nominati.

3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli **eventuali** utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali **con** essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo **indiretto**, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi **patrimoniali** finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione **dell'**Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate **dall'**art. 11 comma 4 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n.117/2017 allorquando istituito.

Art. 22 Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

TERRACINA 18 luglio 2019

